

Codice A1902A

D.D. 4 maggio 2026, n. 202

Legge regionale n. 1/2009, art. 28 comma 1. Avvio procedimento di nomina della Commissione regionale per l'artigianato per il quinquennio 2026-2031. Prenotazione di spesa per il funzionamento della Commissione - spesa complessiva di Euro 3.825,00. Approvazione comunicato per l'acquisizione di candidature per la designazione del rappresentante della Regione Piemonte.



ATTO DD 202/A1902A/2026

DEL 04/05/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A19000- COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE

A1902A - Artigianato

OGGETTO: Legge regionale n. 1/2009, art. 28 comma 1. Avvio procedimento di nomina della Commissione regionale per l'artigianato per il quinquennio 2026-2031. Prenotazione di spesa per il funzionamento della Commissione – spesa complessiva di Euro 3.825,00. Approvazione comunicato per l'acquisizione di candidature per la designazione del rappresentante della Regione Piemonte.

Premesso che:

- la legge regionale L.R. 14 gennaio 2009, n. 1, “Testo unico in materia di artigianato” e s.m.i. disciplina la composizione ed il funzionamento della Commissione regionale per l’artigianato (anche brevemente denominata C.R.A.) quale organo regionale amministrativo e di tutela del settore artigianato; in particolare, l’articolo 28, comma 1, stabilisce che la C.R.A. è nominata con provvedimento del responsabile della struttura regionale competente per materia ed è costituita:

- a) da un rappresentante della Regione, con esperienza in materia giuridica, designato dalla Giunta regionale;
- b) da sei esperti in materia di artigianato, designati unitariamente dalle confederazioni artigiane regionali maggiormente rappresentative;
- c) dal Direttore regionale dell'INPS o da un suo delegato;
- d) da un rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali regionali dei lavoratori;
- e) da un rappresentante dei consumatori designato dalla Consulta regionale per la tutela dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 4 della legge regionale 26 ottobre 2009, n. 24 (Provvedimenti per la tutela dei consumatori e degli utenti);
- f) dal Direttore regionale o da un suo delegato della struttura regionale competente in materia di formazione;
- g) da un rappresentante designato dall'Unione regionale delle CCIAA del Piemonte;

- l’articolo 30, comma 1, della L.R. n. 1/2009 fissa la durata della C.R.A. in cinque anni a decorrere dal provvedimento di nomina, con scadenza della carica alla nomina della nuova Commissione;

- la L.R. 23 marzo 1995, n. 39, recante "Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati" e s.m.i. e la D.G.R. n. 154-2944 del 6 novembre 1995, che approva i criteri per le nomine di competenza della Giunta, stabiliscono i requisiti oggettivi e soggettivi che devono possedere i soggetti da nominarsi o designarsi, nonché i criteri di carattere generale da apprezzare, consistenti "nella valutazione complessiva del titolo di studio conseguito e delle esperienze personali e lavorative pregresse"; in particolare, per la designazione del rappresentante della Regione con esperienza in materia giuridica in seno alla C.R.A. è opportuno valorizzare il possesso della laurea ad indirizzo giuridico e dell'abilitazione all'esercizio della professione forense;

- la D.G.R. n. 1-1151 del 24 ottobre 2005 dispone in merito all'applicazione del principio di pari opportunità di cui all'art. 13 dello Statuto regionale;

- la D.G.R. n. 19-1340 del 7 luglio 2025, ad oggetto "Legge n. 241/1990, articolo 2. Legge regionale n. 14/2014, articolo 8. Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione regionale Competitività del Sistema regionale e nuova individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della D.G.R. n. 3-4699 del 22 febbraio 2017 e della D.G.R. n. 3-5122 del 5 giugno 2017", fissa in 90 giorni dal ricevimento dell'ultima comunicazione contenente il nominativo dei soggetti designati quale termine di conclusione del procedimento di nomina dei componenti della C.R.A.;

Considerato che la C.R.A. è stata costituita, da ultimo, con determinazione dirigenziale n. 311/A1902A del 10 agosto 2021 ed è, pertanto, in scadenza in data 9 agosto 2026.

Dato atto che:

- le spese derivanti dal funzionamento della C.R.A. (gettoni di presenza ai componenti partecipanti alle sedute e rimborsi spese di trasferta) sono riconducibili a spese correnti ad esecuzione periodica e, pertanto, alle prestazioni "periodiche o continuative" di cui all'art. 1677 del Codice civile per le quali, ai sensi dell'art. 5, comma 5.1. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., possono essere assunte obbligazioni per esercizi non considerati nel Bilancio di previsione;

- a copertura delle spese di cui al punto precedente, l'importo complessivo per la durata quinquennale dell'organo è stimato nella misura di euro 3.825,00 e trova copertura sul capitolo 122910, Missione 14, Programma 01;

- la stima delle spese di cui al punto precedente si articola in euro 1.912,50 sul bilancio finanziario gestionale 2026-2028 e in euro 1.912,50 sugli esercizi finanziari successivi sino al 2031, secondo la seguente ripartizione:

- anno 2026 euro 382,50;
- anno 2027 euro 765,00;
- anno 2028 euro 765,00;
- anno 2029 euro 765,00;
- anno 2030 euro 765,00;
- anno 2031 euro 382,50.

Ritenuto pertanto che occorre provvedere:

- a richiedere ai soggetti di cui all'art. 28, comma 1, lett. b), c), d), e), f) e g) il nominativo dei designati a componenti della C.R.A.;

- all'acquisizione delle candidature per la designazione da parte della Giunta regionale del rappresentante della Regione in seno alla C.R.A. con esperienza in materia giuridica di cui all'art. 28, comma 1, lett. a), mediante pubblicazione di comunicato sul B.U. della Regione Piemonte e sul sito internet istituzionale: <https://bandi.regione.piemonte.it.>, con allegata modulistica per rendere le dichiarazioni sul possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi;

- a copertura della spesa stimata per i gettoni di presenza e per i rimborsi spese per i componenti della C.R.A.:

a) a stabilire che, per l'annualità 2026, la copertura della somma di euro 382,50 è garantita dalle risorse che residuano dalla prenotazione di spesa n. 24/2026, assunta con la D.D. n. 311/A1902A del 10 agosto 2021 a copertura del funzionamento della C.R.A. per gli anni 2021-2026;

b) a prenotare la somma complessiva di euro 1.530,00 sul capitolo 122910 del Bilancio gestionale finanziario 2026-2028, annualità 2027-2028, così ripartita tra gli esercizi finanziari:

- annualità 2027: euro 765,00

- annualità 2028: euro 765,00;

c) ad annotare, nel rispetto del succitato art. 5, comma 5.1. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. la somma complessiva di euro 1.912,50 sul capitolo 122910, così ripartita tra gli esercizi finanziari:

- anno 2029 euro 765,00;

- anno 2030 euro 765,00;

- anno 2031 euro 382,50.

Ritenuto di rinviare a successive determinazioni la nomina della C.R.A., previa acquisizione dei nominativi dei designati dai soggetti di cui all'art. 28, comma 1, della L.R. n. 1/2009, nonché l'individuazione dei compensi e dei rimborsi spettanti ai singoli componenti della Commissione regionale per l'artigianato ai sensi dell'art. 37 della L.R. n. 1/2009 e s.m.i. e l'assunzione dei relativi impegni, sulla base delle effettive sedute della Commissione, delle presenze e delle spese documentate.

Dato atto che:

- le suddette prenotazioni sono assunte nei limiti delle risorse stanziare ed autorizzate sulla dotazione finanziaria del competente capitolo di spesa del Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028;

- trattasi di spesa non ricorrente finanziata con risorse fresche;

- la competenza economica coincide con quella finanziaria;

- il presente provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. 25 gennaio 2024 n. 8-8111.

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la L.R. n. 39 del 23 marzo 1995, "Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati" e s.m.i.;

- la L.R. n. 23 del 28 luglio 2008 e s.m.i. "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- la L.R. n. 1 del 14 gennaio 2009, "Testo unico in materia di artigianato" e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";
- la L.R. n. 14 del 14 ottobre 2014, e s.m.i. "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 38-6152 del 2 dicembre 2022, "Approvazione linee guida per le attività di ragioneria relative al controllo preventivo sui provvedimenti dirigenziali. Revoca allegati A, B, D della dgr 12-5546 del 29 agosto 2017";
- il D.P.G.R. 21/12/2023, n. 11/R "Modifiche al regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9/R (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale);
- la D.G.R. 30 gennaio 2026, n. 3-2182 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 2021";
- la Legge regionale n. 2 del 03 febbraio 2026 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2026-2028 (Legge di stabilità regionale 2026);
- la Legge regionale n. 3 del 03 febbraio 2026 - Bilancio di previsione finanziario 2026-2028;
- la D.G.R. n. 1- 2209 del 9 febbraio 2026 "Decreto legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 3/2026 (Bilancio di previsione finanziario 2026-2028). Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento, del Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028 e disposizioni di natura autorizzatoria.";

DETERMINA

per le motivazioni illustrate in premessa,

- di avviare il procedimento di nomina della Commissione regionale per l'artigianato per il quinquennio 2026-2031;
- di approvare il comunicato per l'acquisizione di candidature per la designazione da parte della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 28, comma 1, lett. a) della L.R. n. 1/2009, del rappresentante della Regione, con esperienza in materia giuridica, in seno alla Commissione regionale per l'artigianato, di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, comprensivo della modulistica riportante le dichiarazioni da rendersi;
- di stabilire che il comunicato di cui sopra sarà pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e sul sito internet istituzionale: <https://bandi.regione.piemonte.it>;
- di provvedere all'invio della nota di richiesta del nominativo dei designati a componenti della C.R.A. ai soggetti di cui all'art. 28, comma 1, lett. b), c), d), e), f) e g) della L.R. n. 1/2009;
- a copertura della spesa stimata per i gettoni di presenza e per i rimborsi spese per i componenti della C.R.A.:

a) di stabilire che, per l'annualità 2026, la copertura della somma di euro 382,50 è garantita dalle risorse che residuano dalla prenotazione di spesa n. 24/2026, assunta con la D.D. n. 311/A1902A del 10 agosto 2021 a copertura del funzionamento della C.R.A. per gli anni 2021-2026;

b) di prenotare la somma complessiva di euro 1.530,00 sul capitolo 122910 del Bilancio gestionale finanziario 2026-2028, annualità 2027-2028, così ripartita tra gli esercizi finanziari:

- annualità 2027: euro 765,00;

- annualità 2028: euro 765,00;

c) di annotare, nel rispetto del succitato art. 5, comma 5.1. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. la somma complessiva di euro 1.912,50 sul capitolo 122910, così ripartita tra gli esercizi finanziari:

- anno 2029 euro 765,00;

- anno 2030 euro 765,00;

- anno 2031 euro 382,50;

- di rinviare a successive determinazioni la nomina della C.R.A., previa acquisizione dei nominativi dei designati dai soggetti di cui all'art. 28, comma 1, della L.R. n. 1/2009, nonché l'individuazione dei compensi e dei rimborsi spettanti ai singoli componenti della Commissione regionale per l'artigianato ai sensi dell'art. 37 della L.R. n. 1/2009 e s.m.i. e l'assunzione dei relativi impegni, sulla base delle effettive sedute della Commissione, delle presenze e delle spese documentate.

La presente determinazione, non riconducibile alle fattispecie definite dal D.Lgs. 33/2013, non è soggetta a pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito della Regione Piemonte.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

LA DIRIGENTE (A1902A - Artigianato)
Firmato digitalmente da Patrizia Quattrone

Allegato

**COMUNICATO
PER****Designazione del rappresentante della Regione
nella Commissione regionale per l'artigianato
(art. 28 L.R. 1/2009)****Presentazione delle candidature**

La Commissione regionale per l'artigianato (anche brevemente denominata C.R.A.) è stata costituita con determinazione dirigenziale n. 311/A1902A del 10 agosto 2021 e dura in carica cinque anni.

In vista del rinnovo dei suoi componenti, in scadenza il 9 agosto 2026, la Giunta regionale deve provvedere alla designazione di un rappresentante della Regione, con esperienza in materia giuridica, da inserire in seno alla C.R.A., come fissato dall'art. 28, comma 1, lett. a), della L.R. n. 1/2009.

La composizione e le funzioni della C.R.A. sono stabilite negli articoli 28 e 29 della L.R. n. 1/2009; in particolare, l'organo:

- decide sui ricorsi proposti avverso i provvedimenti delle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura in materia di annotazione, modifica e cancellazione delle imprese artigiane nella sezione speciale del registro delle imprese;
- decide sulla costituzione in giudizio in caso di impugnazione delle delibere ai sensi delle disposizioni di legge;
- esprime pareri sugli atti della programmazione regionale in materia di artigianato.

Lo svolgimento delle sedute della C.R.A. può avvenire anche in videoconferenza o con altre modalità attraverso sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti.

Ai componenti della C.R.A. sono corrisposti compensi e rimborsi nei limiti e con le modalità disciplinati dalla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti presso l'Amministrazione Regionale), così come previsto dall'art. 37 della L.R. n. 1/2009.

L'art. 1 della citata L.R. n. 33/1976 prevede la corresponsione, per ciascuna giornata di partecipazione alle sedute valide, di un gettone di presenza nella misura di € 10,33 per i presidenti e di € 7,75 per i componenti.

L'art. 3 della predetta legge dispone, a favore dei componenti che per partecipare alle sedute debbono recarsi in Comune diverso da quello di residenza, il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, oppure l'indennità per il proprio mezzo di trasporto con le modalità e nella misura chilometrica prevista dall'art. 15 della legge 18/12/1973, n. 836 e l'indennità di

trasferta nella misura prevista per i dipendenti dello Stato con qualifica di dirigente superiore e con le modalità di cui agli artt. 1 e 3 della medesima legge.

REQUISITI DEL CANDIDATO:

Il candidato a componente della C.R.A. in rappresentanza della Regione:

- deve avere esperienza in materia giuridica;
- non aver riportato condanne penali, né avere carichi pendenti;
- non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità o inconferibilità di cui, rispettivamente, agli artt. 13 e 13-bis della L.R. 23 marzo 1995, n. 39 e s.m.i..

Nella scelta del soggetto da designare, la Giunta regionale applicherà i criteri di carattere generale assunti con proprie deliberazioni n. 154-2944 del 6/11/1995 e n. 1-1151 del 24 ottobre 2005, valutando il titolo di studio conseguito e le esperienze professionali e lavorative pregresse, con riferimento alla carica da ricoprire.

Nella designazione verrà valorizzato il possesso della laurea ad indirizzo giuridico e dell'abilitazione all'esercizio della professione forense.

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE:

Le candidature devono essere presentate **entro e non oltre il trentesimo giorno** dalla data di pubblicazione del presente comunicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Ai sensi dell'art. 2963 del codice civile, non si computa il giorno di pubblicazione del comunicato e, qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, il termine è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

L'istanza di candidatura è indirizzata al Settore regionale Artigianato, è compilata utilizzando il modello allegato al presente comunicato in formato elettronico non modificabile, è sottoscritta digitalmente ed inviata all'indirizzo PEC: artigianato@cert.regione.piemonte.it, corredata degli allegati più avanti indicati.

Nell'oggetto della PEC va riportata la dicitura "Candidatura di NOME COGNOME rappresentante giuridico CRA".

La Regione Piemonte non assume responsabilità per eventuali disguidi derivanti dal servizio di posta elettronica utilizzato o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Nell'istanza di candidatura, il candidato deve dichiarare, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 39/1995:

- a) requisiti attestanti la competenza in materia giuridica;
- b) titoli di studio e requisiti specifici;
- c) attività lavorative ed esperienze svolte;
- d) cariche elettive, e non, ricoperte;
- e) eventuali condanne penali o carichi pendenti, anche in caso di beneficio della non menzione sul certificato del Casellario giudiziale;
- f) l'inesistenza di eventuali incompatibilità e/o cause ostative o l'impegno a rimuoverle;
- g) l'inesistenza di cause di inconferibilità;
- h) l'accettazione preventiva della designazione qualora conferita.

Il candidato deve, altresì, dichiarare:

- di aver preso atto degli obblighi di cui alla L.R. n. 28/2021, relativi all'anagrafe dei nominati;
- di essere consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità in atti richiamate dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

L'istanza di candidatura deve essere corredata, **a pena di irricevibilità**, dai seguenti allegati:

1) *curriculum vitae* in formato europeo ed aperto, datato e sottoscritto digitalmente in formato elettronico non modificabile; il file deve riportare nella denominazione il nome e cognome del candidato.

Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il C.V. non deve riportare dati personali quali residenza, n. tel/cellulare, codice fiscale, data di nascita.

Il *curriculum vitae* deve contenere:

- a) requisiti personali in riferimento alla carica da ricoprire;
- b) titoli di studio e requisiti specifici;
- c) attività lavorative ed esperienze in campo giuridico, come richiesto dall'art. 28, comma 1, lett. a), della L.R. n. 1/2009 e s.m.i.);

2) copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità; il nome del file, in formato .pdf, deve contenere il nome e cognome del candidato.

Si ricorda che, come disposto dal D.P.R. n. 445/2000, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci o forma atti falsi è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Non saranno prese in considerazione candidature:

- inoltrate con mezzi diversi dall'invio elettronico a mezzo PEC all'indirizzo PEC sopra riportato, in osservanza di quanto disposto dall'art. 3-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- trasmesse oltre la data di scadenza;
- prive dell'istanza di candidatura redatta secondo il modello previsto, datata e sottoscritta digitalmente in formato elettronico non modificabile;
- prive del dettagliato *curriculum vitae* in formato europeo ed aperto, datato e sottoscritto digitalmente in formato elettronico non modificabile;
- prive della copia di un documento di identità in corso di validità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

La Regione Piemonte si riserva la facoltà di richiedere integrazioni alla documentazione presentata, da prodursi entro il termine di cinque giorni lavorativi dalla ricezione della nota di richiesta.

Sui dati contenuti nella dichiarazione e nel C.V., in qualsiasi momento la Regione può effettuare verifiche ed accertamenti d'ufficio ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Qualora dovesse emergere la non veridicità delle dichiarazioni rese, l'interessato "decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera", secondo quanto previsto dall'articolo 75 del citato decreto.

La Regione Piemonte si riserva di prorogare/ripubblicare il presente comunicato ove il numero di candidature e/o il livello delle stesse sia tale da non consentire un'adeguata scelta.

La Regione Piemonte potrà annullare in ogni momento la presente procedura senza che nessuna pretesa di risarcimento a qualsivoglia titolo possa essere fatta valere nei confronti dell'Amministrazione stessa.

CRITERI GENERALI PER LA SCELTA DEL CANDIDATO:

La deliberazione della Giunta regionale n. 154-2944 del 6 novembre 1995 prevede che, una volta acquisite le candidature degli interessati, la scelta dei componenti gli organi di controllo sia effettuata mediante la valutazione complessiva del titolo di studio conseguito e delle esperienze professionali e lavorative pregresse.

Ai sensi della LR. 29 novembre 2021, n. 28 “Norme in materia di trasparenza e obblighi di pubblicazione relativi ai soggetti titolari di cariche pubbliche elettive e di governo della Regione Piemonte e di cariche di nomina regionale”, i soggetti designati sono sottoposti agli obblighi di cui all’art. 11 della citata legge ai fini della pubblicazione di informazioni e dati nell’apposita sezione di Amministrazione trasparente dell’anagrafe dei nominati e del successivo art. 12 in ordine alle dichiarazioni e ai documenti da depositare presso la Presidenza del Consiglio regionale.

I dati personali e le informazioni comunicate alla La Regione Piemonte saranno trattati in ottemperanza all’art. 13 del G.D.P.R. 2016/679/UE, esclusivamente ai fini del procedimento di designazione di cui al presente comunicato.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14, la struttura responsabile del procedimento è il Settore Artigianato della Direzione Competitività del sistema regionale della Regione Piemonte, cui è possibile rivolgersi per informazioni e accesso agli atti (tel. 011/432.2514-4701 - artigianato@cert.regione.piemonte.it - artigianato@regione.piemonte.it); il responsabile del procedimento è il dirigente del Settore Artigianato.

Come stabilito dalla D.G.R. n. 19-1340 del 7 luglio 2025, il termine di conclusione del procedimento amministrativo di nomina della C.R.A. è fissato in 90 giorni dal ricevimento dell’ultima comunicazione contenente il nominativo dei soggetti designati.

Il presente comunicato, l’istanza di candidatura e la modulistica allegata sono reperibili e scaricabili dal sito istituzionale della Regione Piemonte all’indirizzo <https://bandi.regione.piemonte.it/nomine>.

ALLEGATI:

- istanza di candidatura;
- modulo dichiarazione incarichi o titolarità cariche;
- modulo dichiarazione assenza conflitto di interessi e assenza condanne penali;
- informativa sul trattamento dei dati personali.

Il Dirigente del Settore Artigianato
Dott.ssa Patrizia Quattrone

Istanza di candidatura
per la designazione del rappresentante della Regione
nella Commissione regionale per l'artigianato
(art. 28 L.R. 1/2009)

Al Dirigente del Settore Artigianato
della Regione Piemonte
Piazza Piemonte n. 1
10127 Torino

pec: artigianato@cert.regione.piemonte.it

Il presente modello dovrà essere compilato in ogni sua parte, a pena di irricevibilità della candidatura.

Il/La sottoscritto/a _____,
nato/a a _____ il _____,
codice fiscale _____, residente a _____,
prov. _____ CAP _____, via/c.so _____,
tel. _____, cell. _____,
PEC _____, mail _____.

presenta la propria candidatura per la designazione a rappresentante della Regione con esperienza in materia giuridica nella Commissione regionale per l'artigianato;

a tal fine

DICHIARA
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445)

1. di essere in possesso del/i seguente/i titolo/i di studio: _____;

2. di di essere in possesso dei requisiti richiesti in riferimento alla carica da ricoprire:

abilitazione all'esercizio della professione forense

altro _____;

3*. di svolgere attualmente le seguenti attività lavorative (*indicare denominazione dell'attività, la data di inizio, breve descrizione*): _____

(oppure indicare se in quiescenza);

4. di aver svolto le seguenti esperienze professionali e lavorative in materia giuridica (*indicare denominazione dell'attività, la data di inizio e cessazione, altri dati, breve descrizione*):

_____;

5*. di ricoprire attualmente le seguenti cariche elettive, specificando incarico e periodo:

6* di aver ricoperto in passato le seguenti cariche elettive:

carica presso _____ dal _____ al _____;

7*. di non aver riportato condanne penali né di avere carichi pendenti, anche in caso di beneficio della non menzione sul certificato del Casellario giudiziale (diversamente specificare quali e quando) _____;

8*. **barrare l'opzione che interessa:**

- di NON trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità di cui all'art. 13 della L.R. 23
 di trovarsi marzo 1995, n. 39 e successive modifiche

9. in caso di risposta affermativa al punto n. 8, di impegnarsi a rimuovere le cause di incompatibilità in caso di nomina;

10*. di non trovarsi in alcuno dei casi di inconfiribilità di cui all'art. 13-bis della L.R. 23 marzo 1995, n. 39 e successive modifiche;

dichiara altresì

11. di accettare preventivamente la nomina, qualora conferita, in qualità di componente con esperienza in materia giuridica nella Commissione regionale per l'artigianato, in rappresentanza della Regione;

12. di aver preso atto degli obblighi di cui alla L.R. 29 novembre 2021, n. 28 "Norme in materia di trasparenza e obblighi di pubblicazione relativi ai soggetti titolari di cariche pubbliche elettive e di governo della Regione Piemonte e di cariche di nomina regionale";

13. di aver visionato e compreso l'informativa redatta ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE (G.D.P.R.), allegata al Comunicato, e di aver preso atto dei diritti di cui al Capo III del medesimo regolamento;

14. di allegare alla presente:

- curriculum vitae* in formato europeo ed aperto;
 copia fotostatica del documento di identità personale;
 dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà incarichi e cariche ricoperti;
 dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà conflitto d'interessi e assenza condanne penali.

Il/La sottoscritto, consapevole della responsabilità, della decadenza da eventuali benefici e delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, afferma la veridicità delle dichiarazioni rese nella presente istanza.

....., lì

FIRMA DIGITALE

NOTE GENERALI DI COMPILAZIONE E RICHIAMI NORMATIVI

I dati relativi alla residenza o al luogo in cui si desidera ricevere eventuali comunicazioni, all'utenza telefonica, e all'indirizzo PEC e/o e-mail saranno utilizzati per le eventuali comunicazioni inerenti l'istruttoria della candidatura e per le comunicazioni che dovessero rendersi necessarie durante lo svolgimento dell'incarico. È pertanto onere del candidato/nominato comunicare ogni futura variazione di tali dati.

Il presente modulo va compilato in maniera leggibile; esso può essere integrato da ulteriore documentazione o sostituito da un'istanza su carta libera che dichiari e contenga i medesimi dati che vi sono elencati e richiesti.

La candidatura va presentata - entro i termini prescritti e specificati nel comunicato di riferimento, come pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: artigianato@cert.regione.piemonte.it (l'invio all'indirizzo pec dovrà avvenire esclusivamente tramite posta elettronica certificata).

** Note in calce*

3. Specificare l'attuale condizione professionale.

5-6. Per "cariche elettive" si intendono le cariche nelle amministrazioni pubbliche (consigli comunali, provinciali, regionali, Camera dei Deputati, Senato della Repubblica, Parlamento europeo, ecc.)

7. Qualora lasciato immutato, il testo conserva valore dichiarativo. Diversamente, barrare la negazione ("non") e specificare nell'apposito spazio. Sono da dichiarare anche le condanne ai sensi degli artt. 444 e 459 c.p.p. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 verranno verificate con richiesta del casellario giudiziale ad uso della Pubblica Amministrazione alla competente Procura della Repubblica.

8.-10.

Incompatibilità ex art. 13 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39

1. Le nomine di competenza della Giunta ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nonché le nomine e designazioni di competenza del Consiglio Regionale relative ai componenti:

a) degli organi collegiali di amministrazione, Sindaci e revisori dei conti di Istituti pubblici anche economici;
b) degli organi collegiali di amministrazione, Sindaci e revisori dei conti di Enti o Istituti privati al cui finanziamento la Regione concorra in via continuativa e di organi ed organismi, di particolare rilievo, individuati con apposita deliberazione del Consiglio Regionale; sono incompatibili con le seguenti funzioni:

1) consigliere regionale, nonché Presidente del Consiglio dei ministri, ministro, vice ministro, sottosegretario di Stato, parlamentare, commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e parlamentare europeo;

2) dipendenti della Regione nei limiti di cui alla legge regionale 23 gennaio 1989, n. 10: Disciplina delle situazioni di incompatibilità con lo stato di dipendente regionale e degli Enti, Istituti, Società di cui la Regione detenga la maggioranza del pacchetto azionario o nomini la maggioranza del Consiglio di Amministrazione e delle Aziende della Regione, salvo i casi previsti dalla legge o quando tale designazione possa costituire tramite per la presenza tecnico funzionale della Regione nell'organismo in cui deve avvenire la nomina, e di ciò sia fatta menzione nel provvedimento di nomina;

3) coloro che prestano non sporadicamente consulenza alla Regione ed agli Enti soggetti a controllo regionale o siano legati agli stessi da rapporti di collaborazione continuativa;

4) membri di organi consultivi cui compete di esprimere pareri sui provvedimenti degli Enti, Istituti od organismi di cui all'articolo 2;

5) magistrati ordinari o amministrativi, avvocati o procuratori dello Stato, appartenenti alle Forze armate.

2. Non è consentita la contemporanea presenza della stessa persona in più di un Ente, Società o organismo regionale di cui al presente articolo ad esclusione dei Sindaci e dei revisori dei conti.

Inconferibilità ex art. 13 bis della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39

1. A coloro che nei due anni precedenti hanno ricoperto la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, ministro, vice ministro, sottosegretario di Stato, parlamentare, commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e parlamentare europeo non può essere conferito un incarico nelle nomine e designazioni di competenza della Giunta ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nonché nelle nomine e designazioni di competenza del Consiglio Regionale relative ai componenti:

a) degli organi collegiali di amministrazione, Sindaci e revisori dei conti di Istituti pubblici anche economici;

b) degli organi collegiali di amministrazione, Sindaci e revisori dei conti di Enti o Istituti privati al cui finanziamento la Regione concorra in via continuativa e di organi ed organismi, di particolare rilievo, individuati con apposita deliberazione del Consiglio Regionale.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi al settore Artigianato: tel. 011 432.4701-2514;
pec: artigianato@cert.regione.piemonte.it - mail: artigianato@regione.piemonte.it

** cfr. nota in calce*

Al Dirigente del Settore Artigianato

Dott.ssa Patrizia Quattrone

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI

(resa ai sensi degli artt. 47 e 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

IL DICHIARANTE

Cognome _____ Nome _____

Data di nascita ___/___/___ Luogo di nascita _____ Prov _____

in riferimento alla designazione a componente della Commissione Regionale per l'Artigianato della Regione Piemonte (art. 28, comma 1, lett. a), L.R. n. 1/2009)

consapevole delle sanzioni penali previste all'art. 76 d.P.R. 445/2000 per le dichiarazioni mendaci e per la formazione o l'uso di atti falsi,

- ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera c) del d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni)

SEZIONE I – INCARICHI

DICHIARA

di NON essere affidatario di incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione

di essere affidatario di incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione:

Ente	Oggetto dell'incarico	Durata dell'incarico

SEZIONE II – CARICHE

DICHIARA

di NON essere titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione

di essere titolare delle seguenti cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione:

Ente	Carica	Durata della carica

SEZIONE III – ATTIVITÀ PROFESSIONALI

DICHIARA

di NON svolgere attività professionali

di svolgere le seguenti attività professionali:

Attività professionale	Dal	Note

➤ Inoltre

DICHIARA

di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento del Parlamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE), allegata al Comunicato.

LUOGO E DATA

FIRMA DIGITALE

Le dichiarazioni di cui sopra, presentate per via telematica, devono essere sottoscritte con una delle modalità previste all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

Riferimenti normativi citati nel modulo “Dichiarazione relativa allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali”

d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

Art. 76 Norme penali

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. La sanzione ordinariamente prevista dal codice penale è aumentata da un terzo alla metà.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.
- 4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle attestazioni previste dall'articolo 840-septies, secondo comma, lettera g), del codice di procedura civile.

d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).

Art. 15 Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza:
 - a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
 - b) il curriculum vitae;
 - c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
 - d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

GDPR 2016/679 (Regolamento del Parlamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)

Articolo 13 Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l'interessato

1. In caso di raccolta presso l'interessato di dati che lo riguardano, il titolare del trattamento fornisce all'interessato, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, le seguenti informazioni:
 - a) l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante;
 - b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile;
 - c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento;
 - d) qualora il trattamento si basi sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi;
 - e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;

f) ove applicabile, l'intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale e l'esistenza o l'assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui all'articolo 46 o 47, o all'articolo 49, paragrafo 1, secondo comma, il riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali garanzie o il luogo dove sono state rese disponibili.

2. In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, il titolare del trattamento fornisce all'interessato le seguenti ulteriori informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente:

a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;

b) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;

c) qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;

d) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;

e) se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione di un contratto, e se l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati;

f) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

3. Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente di cui al paragrafo 2.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano se e nella misura in cui l'interessato dispone già delle informazioni.

Per la definizione di “enti di diritto privato regolati o finanziati”: cfr. d.lgs. 08 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190)

Art. 1 Definizioni

Comma 2 Ai fini del presente decreto si intende:

d) per «enti di diritto privato regolati o finanziati», le società e gli altri enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, nei confronti dei quali l'amministrazione che conferisce l'incarico:

1) svolga funzioni di regolazione dell'attività principale che comportino, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, l'esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione;

2) abbia una partecipazione minoritaria nel capitale;

3) finanzi le attività attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici;

e) per «incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati», le cariche di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato, le posizioni di dirigente, lo svolgimento stabile di attività di consulenza a favore dell'ente.

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
relativa alla INSUSSISTENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI**

E

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
relativa alla ASSENZA DI CONDANNE PENALI PER I REATI PREVISTI NEL CAPO I
DEL TITOLO II DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE
rese ai sensi degli artt. 46, 47 e 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445**

IL DICHIARANTE

Cognome _____ Nome _____

Data di nascita ___/___/___ Luogo di nascita _____ Prov _____

1) in riferimento alla designazione a componente della Commissione Regionale per l'Artigianato della Regione Piemonte (art. 28, comma 1, lett. a, della L.R. n. 1/2009)

consapevole delle sanzioni penali previste all'art. 76 del d.P.R. 445/2000 per le dichiarazioni mendaci e per la formazione o l'uso di atti falsi,

- ai sensi dell'art. 6-bis della l. 241/1990 e dell'art. 7 della l.r. 14/2014 nonché degli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta della Regione Piemonte (approvato con D.G.R. n. 1-602 del 24/11/2014 e successivamente modificato con D.G.R. n. 1-1717 del 13/07/2015) che trova applicazione, per quanto compatibile, anche nei confronti dei consulenti, dei collaboratori esterni e dei professionisti che collaborano con la Regione Piemonte

DICHIARA

- a) di **non trovarsi**, per quanto gli è dato sapere, **in condizione, anche potenziale, di conflitto di interessi** con le attività che gli vengono affidate;
- b) che, per quanto gli consta, **non esistono circostanze o fatti** – passati o suscettibili di insorgere nel prossimo futuro – **che potrebbero mettere in discussione la sua indipendenza** agli occhi di una qualsiasi delle parti;
- c) che, qualora, nel corso dell'incarico, emergesse l'esistenza di un simile conflitto di interessi provvederà immediatamente a comunicarlo al responsabile del procedimento.

2) in riferimento alla partecipazione alla Commissione Regionale per l'Artigianato di cui sopra

- ai sensi dell'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001 rubricato “*Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nell’assegnazione agli uffici*”

DICHIARA

di **non essere stato condannato**, anche con sentenza non passata in giudicato, **per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale**

- Inoltre

DICHIARA

di aver preso visione dell’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento del Parlamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE), allegata al Comunicato.

LUOGO E DATA

FIRMA DIGITALE

Le dichiarazioni di cui sopra, presentate per via telematica, devono essere sottoscritte con una delle modalità previste all’articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale).

Riferimenti normativi citati nel modulo “Dichiarazione d’insussistenza di conflitto di interessi e dichiarazione sostitutiva di certificazione”

Legge 07 agosto 1990 n. 241

Art. 6-bis Conflitto di interessi

1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

Legge Regionale 14 ottobre 2014 n. 14

Articolo 7 Conflitto di interessi

1. In coerenza con quanto stabilito dai Codici di comportamento, adottati ai sensi dell' articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), il responsabile del procedimento, il responsabile dell'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, se diverso dal responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 13, comma 1, nonché i titolari delle strutture competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali, si astengono in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta della Regione Piemonte

Art 5 Interessi finanziari, conflitti di interesse

2. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi in cui siano coinvolti interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici. Si considerano potenziali quei conflitti nei quali gli interessi finanziari e non di un dipendente potrebbero configgere o interferire con l'interesse pubblico connesso alle attività e funzioni allo stesso assegnate.

Art 6 Obbligo di astensione

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, di affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbiano causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o di debito significativi, ovvero interessi di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero interessi di enti, di associazioni anche non riconosciute, di comitati di società di cui sia amministratore o gerente o dirigente o dipendente, nei casi in cui sia autorizzato ai sensi della normativa vigente, o nelle quali ricopra cariche sociali e/o di rappresentanza. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Il dipendente comunica la decisione di astenersi con la relativa motivazione.

d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

Art. 76 Norme penali

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. La sanzione ordinariamente prevista dal codice penale è aumentata da un terzo alla metà.

2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

➤ 4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle attestazioni previste dall'articolo 840-septies, secondo comma, lettera g), del codice di procedura civile.

d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)

Art. 35-bis Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nell'assegnazione agli uffici

1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Art. 53 Incompatibilita', cumulo di impieghi e incarichi

Comma 14 Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'[articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662](#), e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica, tempestivamente e comunque nei termini previsti dal [decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33](#), i dati di cui agli articoli 15 e 18 del medesimo [decreto legislativo n. 33 del 2013](#), relativi a tutti gli incarichi conferiti o autorizzati a qualsiasi titolo. Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico nonché l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, nonché le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo periodo del presente comma in formato digitale standard aperto. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza.

GDPR 2016/679 (Regolamento del Parlamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)

Articolo 13 Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l'interessato

1. In caso di raccolta presso l'interessato di dati che lo riguardano, il titolare del trattamento fornisce all'interessato, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, le seguenti informazioni:

- a) l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante;
 - b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile;
 - c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento;
 - d) qualora il trattamento si basi sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi;
 - e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;
 - f) ove applicabile, l'intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale e l'esistenza o l'assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui all'articolo 46 o 47, o all'articolo 49, paragrafo 1, secondo comma, il riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali garanzie o il luogo dove sono state rese disponibili.
2. In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, il titolare del trattamento fornisce all'interessato le seguenti ulteriori informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente:

- a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
 - b) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
 - c) qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
 - d) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
 - e) se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione di un contratto, e se l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati;
 - f) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.
3. Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente di cui al paragrafo 2.
4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano se e nella misura in cui l'interessato dispone già delle informazioni.

D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 – Codice dell'Amministrazione digitale

Articolo 65 Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica

1. Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell' articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , sono valide:
- a) se sottoscritte mediante una delle forme di cui all'articolo 20 (*firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o....*);
 - b) ovvero, quando l'istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi;
 - b-bis) ovvero formate tramite il punto di accesso telematico per i dispositivi mobili di cui all'articolo 64-bis;
 - c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identità;
 - c-bis) ovvero se trasmesse dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale iscritto in uno degli elenchi di cui all'articolo 6-bis, 6-ter o 6-quater ovvero, in assenza di un domicilio digitale iscritto, da un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal Regolamento eIDAS. In tale ultimo caso, in assenza di un domicilio digitale iscritto, la trasmissione costituisce elezione di domicilio digitale speciale, ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies, per gli atti e le comunicazioni a cui è riferita l'istanza o la dichiarazione. Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l'uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario.

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 Reg. UE 2016/679 (GDPR)

Gentile candidato,

La informiamo che i dati personali da Lei forniti alla Direzione Competitività del sistema regionale – settore Artigianato, saranno trattati secondo quanto previsto dal Regolamento U.E. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati), di seguito “GDPR”.

I dati personali a Lei riferiti verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, anche con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nella domanda per la designazione a componente della Commissione regionale per l'artigianato e comunicati alla Direzione Competitività del sistema regionale – settore Artigianato.

Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali nell'ambito del procedimento di designazione della Commissione regionale per l'artigianato di cui agli articoli 28 e 30 della L.R. n. 1/2009 e nelle norme nazionali e regionali che disciplinano l'attività della Pubblica Amministrazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: leggi sul procedimento amministrativo, sulla trasparenza e anticorruzione, sulla documentazione antimafia ecc....)”.

L'acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Titolare/Delegato del trattamento ad espletare le funzioni inerenti il procedimento amministrativo suindicato.

I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il delegato del Titolare al trattamento dei dati è il dirigente *pro-tempore* del settore Artigianato della Direzione Competitività del sistema regionale.

Responsabili (esterni) del trattamento sono:

- a) CSI Piemonte, cui è affidata la gestione del sistema informativo della Regione Piemonte;
- b) SORIS s.p.a., cui è affidato il servizio di riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di diritto pubblico di competenza regionale.

I Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato.

I Suoi dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. n. 281/1999 e s.m.i.).

I Suoi dati personali sono conservati, per il periodo di 10 anni decorrenti dalla chiusura del fascicolo, secondo quanto previsto nel Piano di conservazione e scarto della Direzione “Competitività del sistema regionale”. Salvo il predetto termine, in caso di contenzioso, procedure concorsuali, controlli o indagini da parte di Autorità Giudiziarie od altre Autorità, i dati saranno comunque conservati per 10 anni decorrenti dal passaggio in giudicato delle sentenze o dalla chiusura delle procedure concorsuali ovvero dall'ultima notizia proveniente dagli organi di controllo.

I Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

I dati personali forniti per le finalità sopra descritte saranno comunicati ad altri settori della Direzione, alla Direzione della Giunta regionale e all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale per consentire gli adempimenti di legge in materia di trasparenza e pubblicazione di cui alla l.r. n. 28/2021.

In adempimento dei sopracitati obblighi di trasparenza e pubblicazione, i dati personali, nei limiti di cui all'art. 11 della l.r. n. 28/2021, saranno pubblicati all'interno della sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale del Consiglio regionale.

I Suoi dati personali potranno essere comunicati ai seguenti soggetti:

1. Autorità con finalità ispettive o di vigilanza o Autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge;
2. soggetti privati richiedenti l'accesso documentale (artt. 22 ss. legge n. 241/1990) o l'accesso civico (art. 5 d.lgs. n. 33/2013), nei limiti e con le modalità previsti dalla legge, e soggetti pubblici, in adempimento degli obblighi di certificazione o in attuazione del principio di leale cooperazione istituzionale (art. 22, c. 5 legge 241/1990);
3. altre Direzioni/Settori della Regione Piemonte per gli adempimenti di legge o per lo svolgimento delle attività istituzionali di competenza.

Potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del GDPR, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.